

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 638-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

e col **Ministro della Marina Mercantile**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge portato dal Governo alla discussione del Senato intende far proprio l'Accordo internazionale europeo elaborato dal Comitato giuridico per la radiodiffusione presso il Consiglio d'Europa, ed adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965.

Il provvedimento intende ovviare agli inconvenienti insorgenti dalle radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, e reprimere, attraverso una opportuna intesa internazionale, l'installazione e lo esercizio abusivo di stazioni radiotrasmettenti che operino in contrasto con le disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi.

A nessuno sfugge l'opportunità, anzi la necessità, di una precisa e severa regolamentazione di questa materia; ove infatti si lasciasse ai privati assoluta libertà e discrezionalità, si potrebbe andare incontro non

soltanto al disturbo delle normali trasmissioni via radio, ma altresì ad interferenze estremamente pericolose e nocive nel vasto e complesso sistema di radiocomunicazioni installate per finalità scientifiche e/o variamente operative.

La materia in oggetto inoltre non è suscettibile di venire regolamentata dalla normativa esclusiva di un singolo Stato. La natura delle radiotrasmissioni comporta pertanto l'intesa della Comunità internazionale. È questa la finalità che l'iniziativa del Consiglio d'Europa, e i provvedimenti in discussione, intendono perseguire, attraverso l'opportuna regolamentazione e previsione di necessarie sanzioni per eventuali contravventori.

Riteniamo che il Senato sarà pienamente d'accordo nel dare il proprio consenso alla pronta approvazione del provvedimento.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 marzo 1952, n. 196:

1. — Il cittadino, che sul territorio dello Stato o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo battente bandiera italiana installa o esercita stazioni di radiodiffusione idonee a trasmettere emissioni destinate o suscettibili d'esser ricevute, in tutto o in parte, sul territorio di una delle Parti contraenti, o che determinano interferenze dannose ad un servizio di radiocomunicazioni espletato con l'autorizzazione di una delle Parti suddette in conformità del regolamento delle radiocomunicazioni, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 20 mila a lire 200.000.

Con la stessa pena è punito il cittadino che compie le stesse attività fuori dai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo.

2. — Il cittadino che sul territorio dello Stato o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo, battente bandiera italiana, fuori dell'ipotesi di concorso nel precedente reato, compie scientemente taluno degli atti di collaborazione indicati nel comma successivo, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Sono considerati atti di collaborazione:

a) la fornitura, la manutenzione o la riparazione degli impianti di radiodiffusione;

b) la fornitura di quanto è necessario per il loro funzionamento;

c) la fornitura di mezzi di trasporto o il trasporto di persone, di materiale o di approvvigionamenti;

d) la commissione o la realizzazione di produzioni di radiodiffusione di ogni genere, compresa la pubblicità;

e) la fornitura di servizi di pubblicità in favore delle stazioni radiotrasmittenti previste dalla presente legge.

Con la stessa pena è punito il cittadino che compie le stesse attività fuori dai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo.

Con la stessa pena è punito lo straniero che commette taluno dei fatti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sul territorio dello Stato a bordo di navi o di qualsiasi altro mezzo navale od aereo battente bandiera italiana o comunque soggetto alla giurisdizione dello Stato italiano.

3. — Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso di impianto o di esercizio di stazioni di radiodiffusione installate e funzionanti su oggetti fissati o appoggiati sul fondale marino.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 non si applicano qualora il fatto sia stato commesso per recare aiuto ad aerei o ad imbarcazioni in pericolo o per salvaguardare la vita umana.